

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.5.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, notifica oltre i termini di legge, instaurazione del procedimento di opposizione, conseguenze

Anche in caso di notificazione del <u>decreto ingiuntivo</u> intervenuta oltre i termini di legge, a seguito dell'instaurazione del procedimento di opposizione va comunque valutata la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente per ingiunzione.

NDR: in tal senso Cass. n. 3908 del 29/02/2016).

Tribunale di Roma, sentenza del 3.1.2020, n. 42

...omissis...

L'opposizione è infondata a non merita, pertanto, accoglimento.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata la parte ricorrente rimessa in termini per la notifica

del decreto da parte del Giudice che lo aveva emesso, con provvedimento del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.

In ogni caso, quand'anche la notificazione del decreto ingiuntivo fosse intervenuta oltre i termini di legge, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'instaurazione del procedimento di opposizione, avrebbe dovuto valutarsi la fondatezza della pretesa creditoria della ricorrente per ingiunzione (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 29/02/2016).

Nel merito, la domanda di ingiunzione è stata proposta nei confronti dell'opponente sul presupposto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, essendosi avvalsa l'opposta della clausola risolutiva pattuita all'art. 20 dello stesso.

L'opponente ha dedotto la natura vessatoria della clausola e l'inefficacia di essa in quanto non sottoscritta nelle forme previste dall'art. 1341 c.c.

Invero, si ritiene assorbente di ogni altra questione in ordine all'eccezione, che debba in ogni caso escludersi la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa, in ossequio all'orientamento consolidato della Corte di legittimità, secondo il quale "La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla" (cfr., tra le numerose altre, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018).

Ancora l'opponente ha dedotto che la risoluzione del contratto sarebbe stata ingiustificata, allegando il difetto del presupposto dell'inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto da parte sua ed anche la contestazione specifica di esso.

Sul punto, si rileva che l'opposta ha prodotto in atti la nota del 19 giugno 2013 con la quale all'opponente era stato contestato l'inadempimento alle obbligazioni assunte ed era stata inoltrata diffida a provvedere al pagamento delle somme dovute e a consegnare la documentazione non trasmessa nei termini convenuti.

L'opponente non ha neppure contestato di avere ricevuto tale nota, né ha allegato di avere adempiuto a quanto richiestole nel termine assegnatole. Ne discende che debba ritenersi giustificata la condotta dell'opposta che ha ritenuto, avvalendosi della clausola risolutiva, di revocare le agevolazioni concesse, non essendovi dubbio in ordine alla riconducibilità delle inadempienze contestate all'opponente al novero di quelle contemplate nell'art. 20 del contratto.

Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In ragione della soccombenza la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte opposta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 8.000, per compensi professionali (euro 2.000 per la fase di studio, euro 2.000 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria, euro 2.000 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

POM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 8.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

